

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**-sede di Roma-**

\*\*\*\*\*

**RICORSO (con istanza cautelare)**

**PER:**

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
BASSO	LAURA MARIA RITA	BSSLMR63B63I158J
CASTRIOTTA	VALENTINA MARIA	CSTVNT83M60H986L
CICIONI	SILVIA	CCNSLV78R55L117U
CIRMENA	MARICETTA	CRMMCT84T46F258K
COLFERAI	LAURA MARIA RITA	CLFLRA71C51H501S
COLUCCIO	PASQUALE	CLCPQL68D23F158R
D'ANGELO	RENATO	DNGRNT77M26I533Z
INNOCENTI	DONATA	NNCDNT64A67A512M
LELLI	GIORDANO	LLLGDN83H22L117Q
LEONI	LUCA	LNELCU83M23F522G
RIMMAUDO	LOREDANA	RMMLDN73P59M088C
SANTAMARIA	MARA	SNTMRA76B45H926O
SPADARO	VALENTINA OLGA BENEDETTA	SPDVNT74L50E133J
STACCA	ROSARIA	STCRSR86M70A225X
TERMINI	VALENTINA	TRMVNT85P57F061O

TICCHIARELLI	DANIELE	TCCDNL78A28T058B
ZACCURI	SALVATORE	ZCCSVT66D20D746R

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata, ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

**-Ricorrenti-**

## **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

**-Resistente-**

## **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE**

- a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del*

*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*”, nella parte in cui all’art. 4 dispone:

- che è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’art. 6, comma 2, *lett. b)* del DM sostegno (DM 30.09.2011) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede universitaria purché abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;
- il test preliminare in aggiunta alle prove di accesso programmate;
- che le prove di accesso sono organizzate dai singoli atenei;

b) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019;

c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

### **FATTO**

Con decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi M.I.U.R.) disciplinava, in attuazione del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, prevedendo una illegittima procedura di selezione per l'accesso al corso di TFA sostegno.

Con il decreto M.I.U.R. del 21.02.2019 si autorizzava, altresì, ciascun Ateneo ad organizzare le prove di accesso costituite da un test preliminare, da uno o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, lasciando, così, ampia discrezionalità ai singoli atenei organizzatori dei corsi, prevedendo prove differenti e non uniche a livello nazionale (oltre che variabili nel numero a seconda delle differenti sedi universitarie).

I ricorrenti, possessori di abilitazione e docenti a tempo determinato, impugnano, *in parte qua*, il D.M. n. 92/2019 e il D.M. del 21.02.2019, nonché tutti gli atti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, chiedendone l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

## MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.  
Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità.  
Eccesso di potere per violazione dei principi di adeguatezza.  
Violazione del principio del “*favor participationis*”. Violazione dei  
principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza.  
Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.**

La procedura di selezione oggetto dei decreti impugnati è illegittima; non vengono valorizzate le competenze già acquisite dai ricorrenti, violando l'art. 5 del D.M. 249/2010 (*Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno già conseguito la specifica abilitazione all'insegnamento e, sono, altresì, docenti precari, anche sul sostegno.

Da qui l'irragionevolezza della procedura di accesso; per tale personale il MIUR avrebbe dovuto consentire l'accesso diretto al corso di specializzazione. Se la finalità della procedura concorsuale (ai sensi del D.M. 249/2010 istitutivo del TFA e del D.M. 30.09.2011) è saggiare le conoscenze, le basi e le competenze dei candidati, si comprende come nel caso specifico la procedura selettiva è sproporzionata, poiché le competenze sono già insite nell'esercizio della professione già svolta -per alcuni anche sul sostegno- nonché nel titolo di abilitazione già acquisito.

Non solo, ma occorre tenere in debita considerazione che i ricorrenti sono tutti docenti, sia pur precari, e la normativa vigente tutela e garantisce la formazione del personale già assunto.

La tutela della formazione è cristallizzata anche nella direttiva MIUR n. 35 del 07.01.2016 ove si legge a chiare lettere che “*La formazione in servizio - obbligatoria, permanente e strutturale- è connessa alla funzione di docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e*

*per la crescita professionale di chi in esso opera” e ancora “Lo sviluppo di un sistema di opportunità formativa per i docenti e per tutti gli operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria”.*

Anche l’art. 29 del CCNL Comparto Scuola sancisce che la formazione è attività funzionale all’insegnamento per poi proseguire, nell’art. 63, capo VI, con: *“l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità, per garantire la formazione in servizio; orbene, il lavoratore iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto, assunto con contratto a tempo determinato e, di conseguenza, in servizio, deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro”*. Anche nel successivo articolo 64, rubricato *“Fruizione del diritto alla formazione”*, si statuisce, al comma 1, che *“La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”*.

È evidente che anche l’insegnante non di ruolo deve usufruire dell’opera di formazione per migliorare la professionalità (già acquisita sul campo) per affrontare al meglio le dinamiche che quotidianamente si verificano nella classe.

Il corso di TFA sul sostegno rientra a pieno titolo nel processo formativo; infatti, si legge nell’art. 2 (*Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti*) del D.M. 249/2010 che esso ha la finalità di qualificare e valorizzare la funzione di docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, organizzative ecc.. Irrazionalmente, invece, il MIUR considera il TFA sul sostegno un percorso estraneo alla formazione, tant’è che per i docenti precari, possessori anche di abilitazione, non prevede l’ammissione e/o la frequenza diretta al corso, contraddicendo appieno il D.M. 249/2010 che impone di valorizzare la professionalità già acquisita.

La mancata previsione di accesso diretto al corso per il personale dotato delle competenze citate è palesemente arbitraria ed irrazionale.

Non solo, ma garantire l'accesso diretto al personale precario sarebbe stata una scelta necessaria anche in considerazione della grave carenza di personale specializzato sul sostegno, come risulta anche dallo stesso bando n. 92/2019 (*cfr. pag. 3 “CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno...”*).

Non dimentichiamo che la mancanza di docenti specializzati è la diretta conseguenza dell'inadempienza del MIUR agli obblighi impostigli dalla legge, poiché non ha favorito la formazione.

Il notevole fabbisogno di personale specializzato sul sostegno comporta che si è costretti ad assegnare i tre quarti delle supplenze a docenti non specializzati. Da qui il “*paradosso del sostegno*” perché, se da un lato non si favorisce la formazione di personale specializzato, dall'altro il MIUR è costretto ad assegnare gli incarichi sul sostegno a docenti supplenti privi di specifiche competenze e di apposito titolo di specializzazione, con l'ovvia conseguenza che gli allievi con determinate problematiche si ritrovano affidati a personale non competente.

Da qui anche la necessità di mettere a concorso più posti, in luogo dei 14.000 banditi, stante anche l'inesistenza di oneri finanziari a carico dello Stato per l'organizzazione dei corsi che sono, come risaputo, a totale carico dei ricorrenti.

Appare violato anche il principio del *favor participationis* (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015 n. 105*) che comporta per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa (*cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251*). La previsione delle prove di accesso anche per il personale già in servizio -sia pure a tempo determinato che però è in possesso di titoli abilitanti- è una scelta sindacabile in quanto palesemente arbitraria, oltretutto in contrasto con i principi costituzionali.

**2) Violazione dell'art. 400 del D.Lgs. n. 297/1994. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di**

**potere per violazione dei principi di adeguatezza. Violazione del principio del “*favor participationis*”. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza. Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.**

Nel caso di specie, l’art. 400 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, *lex specialis* in materia di concorsi scolastici, non prevede alcun test preliminare per i concorsi di accesso alla carriera di docente scolastico. I DD.MM. oggetto di impugnativa sono viziati da eccesso di potere, poiché aggiungono alle già articolate prove di accesso programmato (due prove scritte e una orale) i test preselettivi. Le sole prove programmate sono di per sé sufficienti a selezionare i migliori candidati. Tale disposizione ministeriale appare sproporzionata considerato che i ricorrenti sono docenti precari già in possesso di abilitazione per l’insegnamento e che la selezione è diretta all’accesso ad un corso di formazione e non già ad un concorso per la progressione di carriera.

\*\*\*\*\*

**3) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza. Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.**

E’ palese l’irragionevolezza, l’arbitrarietà e l’illogicità della disposizione recata nell’art. 4, comma 3, del bando n. 92 dell’08.02.2019, nella parte in cui dispone che “*E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’art. 6 comma 2, lett. b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all’esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi*”. Non si stabilisce, quindi, la soglia minima (e certa) che il candidato deve raggiungere al fine di passare alle prove successive; il

superamento del test preselettivo viene legato ad un dato incerto e del tutto aleatorio: il punteggio conseguito dall'ultimo degli ammessi, diverso da ateneo ad ateneo.

Dalla disposizione del bando oggetto di impugnativa si comprende che, il punteggio di superamento del test preselettivo *“non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”*; ragion per cui la finalità del test preselettivo non è quella di saggiare il bagaglio culturale degli aspiranti corsisti, bensì quello di sfoltire la platea degli stessi.

La giurisprudenza ha riconosciuto l'irragionevolezza, la manifesta arbitrarietà oltre che l'illogicità allorquando il bando di concorso non preveda la soglia minima sufficiente per accedere alle prove successive statuendo che *“data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato”* (cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza 287/14 del 10.01.2014).

La mancata previsione di una soglia minima di sufficienza determina, inevitabilmente, la violazione della par condicio tra i concorrenti, in quanto il superamento del test preselettivo non sarebbe legato ad un dato certo (soglia minima di sufficienza di 21/30 determinata ex ante in conformità al DM 249/2010 e al DM 30.09.2011), ma varierebbe da ateneo ad ateneo a seconda del numero dei posti disponibili e della votazione riportata dall'ultimo degli ammessi in ciascun ateneo. Ciò causa inevitabilmente delle disparità di trattamento tra i candidati. Sul punto si è già positivamente espresso codesto Ecc.mo TAR (cfr., *ex multis*, TAR ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18).

Si palesa, quindi, l'illegittimità oltre che l'incostituzionalità dell'agire amministrativo che, con tale criterio di valutazione aleatorio, restringe in modo eccessivo la selezione non consentendo il buon andamento e l'imparzialità



dell'amministrazione, in quanto esclude dalle successive prove tutti coloro che hanno un bagaglio culturale sufficiente.

Invero, l'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e l'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) prevedono espressamente che per accedere alla prova successiva occorre raggiungere nel test preliminare la soglia minima di 21/30, proprio in quanto il test preliminare, per espressa disposizione ministeriale, ha l'obiettivo di valutare le conoscenze disciplinari, il corretto uso della lingua, la capacità di argomentazioni, le competenze didattiche e l'intelligenza emotiva, le capacità organizzative, ecc..

Ne consegue che il MIUR non può oggi, con il decreto impugnato, modificare le già specifiche finalità del test preselettivo e considerarlo uno strumento di sfoltimento della platea dei concorrenti. Da qui, anche, la contraddittorietà dell'agire amministrativo con il DM impugnato.

\*\*\*\*\*

**4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) e b) della L. 02.08.1999 n. 264. Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990.**

La illegittimità della procedura emerge chiaramente da quanto disposto dal DM del 21.02.2019 ove precisa che la determinazione dei posti disponibili per il corso di formazione è fondata non sull'offerta formativa reale dei singoli atenei, bensì sull'offerta potenziale degli stessi.

Non solo, ma le Università avrebbero dovuto procedere ad una congrua istruttoria indicando i presupposti di fatto in base ai quali è stato determinato il numero dei posti messi a concorso (*cfr. TAR Puglia-Bari, Sez. II, 17.11.1998 n. 859; TAR Liguria, Sez. II, 08.10.1999 n. 482*).

Per ciò solo è illegittima la procedura di determinazione, in quanto viola la normativa del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990.

E' violato l'art. 3, comma 1, lett. a) della L. n. 264/1999, in quanto i principi e i criteri direttivi ai fini determinativi dei posti messi a concorso debbano tener conto *del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*.

E' contraddetto, altresì, l'art. 5, comma 2, del DM 249/2010 che dispone testualmente: *“Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ...”*.

Il reale fabbisogno di personale docente sul sostegno è pari a 60.000 unità, quando invece il MIUR, nel bando oggetto di impugnativa, fa una stima di 40.000 unità in un'ottica restrittiva e incurante della reale situazione di diffusa carenza di personale specializzato sul sostegno, mettendo poi a concorso solo 14.000 posti sulle 40.000 unità stimate. Lo stesso MIUR ammette nei vari decreti precedenti (DM 141/17) oltre che in quelli impugnati (DM n. 92 dell'8.02.2019 e del 21.02.2019) *“...la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico...”*.

Ciò comporta che, non consentendo e/o non favorendo la specializzazione sul sostegno del personale docente, tutte le cattedre vacanti vengono, di fatto, affidate a personale non specializzato; da qui l'arbitrario e contraddittorio *modus operandi* della pubblica amministrazione.

Occorre adottare un'interpretazione ragionevolmente evolutiva, che tenga conto della priorità del diritto costituzionale allo studio e/o della formazione (trattandosi di un corso di formazione) e della conformità con l'ordinamento comunitario che non prevede, addirittura, limiti connessi al fabbisogno e appare volto a favorire la formazione nell'ottica di garantire la libera circolazione dei professionisti.

Del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come *“...le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento”* (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, 11.03.2009 n. 2433).

Risulta violato anche l'art. 3, comma 1, lett. b) della L. n. 264/1999, in quanto non risulta, di fatto, un'equilibrata attivazione dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, come si evince dall'allegato A della tabella riassuntiva di cui al DM del 21.02.2019.

\*\*\*\*\*

**5) Violazione del principio della *par condicio* dei candidati. Eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per violazione dei principi di adeguatezza. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza. Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.**

I bandi impugnati lasciano all'ampia discrezionalità di ogni singolo ateneo di predisporre una o più prove scritte, pratiche e orali, successive al test preliminare, con ciò creando una palese discriminazione tra i candidati che concorrono per l'accesso al medesimo corso di formazione/specializzazione.

Tale sistema causa enorme disparità di trattamento tra gli aspiranti, a seconda dell'ateneo scelto; tra un'Università e l'altra, infatti, le prove sono diverse anche nel numero. L'ammissione, quindi, dipende dall'aleatorietà, dall'evento fortunoso, a seconda dell'Università scelta, in quanto alcuni concorrenti potranno essere avvantaggiati rispetto ad altri che, per mera fortuna, hanno scelto di iscriversi nell'ateneo che predisporrà meno prove, con la conseguente maggiore probabilità di accesso al corso, anche in considerazione del fatto che il numero dei candidati possa variare in maniera considerevole da un'Università all'altra.

Ciò in spregio al principio di trasparenza e imparzialità della p.a., al punto tale che la discrezionalità amministrativa si trasforma in arbitrarietà.

Invero, ogni procedura concorsuale deve disporre in modo certo e univoco su tutto il territorio nazionale le prove cui il candidato andrà a sottoporsi.

Non solo, ma vi è di più.

Si assiste, altresì, ad un restringimento eccessivo, arbitrario e sproporzionato della modalità delle selezioni dei candidati: laddove il D.M. 249/2010 prevede tre ore per i 60 quesiti oggetto dei test preliminari (con quattro risposte chiuse) il D.M. 30.09.2011, cui rinvia il bando impugnato, arriva a restringere il tempo a disposizione per rispondere ai 60 quesiti, portandolo da tre a due ore e, altresì, ad aumentare la difficoltà del test, in quanto ogni quesito prevede cinque risposte

chiuse (e non quattro come nel DM 249/2010), tra le quali il candidato deve individuare l'unica corretta. Si comprende bene come la predisposizione degli odierni test è diretta solo allo sfoltimento della platea dei concorrenti e non già, per come disposto dall'art. 15, comma 7, del D.M. 249/2010 e dall'art. 6 D.M. 30.09.2011, a saggiare le competenze linguistiche, la comprensione del testo e il possesso di competenze didattiche, ecc. ecc.; tale prova, così come predisposta, è legata solo ad aspetti di velocità e fortunosi nell'individuazione dell'unica risposta esatta tra le cinque date. Tale strutturazione va a restringere in modo eccessivo la selezione con il serio rischio di divenire inadeguata alla finalità per cui è stata predisposta, pertanto è da ritenersi illegittima.

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Si chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, al corso di TFA sul sostegno.

A causa degli illegittimi provvedimenti adottati dall'amministrazione intimata nel procedimento per cui è causa le parti ricorrenti vengono, di fatto, precluse dalla partecipazione al corso sul sostegno cui aspirano, subendone il relativo danno.

E' pienamente applicabile l'art. 34, III comma, del c.p.a..

Sussistono, nella specie, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (sbarramento al corso di formazione), l'evento dannoso (l'impossibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (*cfr. T.A.R Molise, Campobasso, 04.06.2013 n. 396*).

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma II, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso di TFA sul sostegno, essendo, questa, nel caso di specie “... *in tutto o in parte possibile*” (art. 2058 c.c.).

## **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata, si spiega domanda risarcitoria in termini economici per l'illegittimo e ingiusto sbarramento imposto alla partecipazione al corso.

I ricorrenti si trovano a subire – allo stato e fatti salvi gli auspicati effetti elidenti dell'invocata misura cautelare – un grave danno per la mancata ammissione al corso di specializzazione sul sostegno, con evidenti implicanze in termini professionali ed esistenziali.

Ciò, eventualmente, anche in termini di perdita di *chance*: “*Sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il diritto associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*” (Cass. Sez. Lav. 18.01.2006 n. 852).

Di tutto ciò si chiede, quindi, il pieno ristoro economico, anche in termini equitativi.

## **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo T.A.R. di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, di ammettere, con riserva, i ricorrenti direttamente al corso di TFA sul sostegno, senza l'espletamento delle prove programmate di accesso.

In subordine, si chiede l'ammissione, con riserva, dei ricorrenti alle sole prove programmate di accesso (prove scritte e orali) senza il filtro dei test preliminari che hanno solo la finalità di sfoltire la platea dei candidati per i motivi argomentati in ricorso.

In via ulteriormente gradata, si chiede all'Autorità Giudiziaria adita di voler ordinare all'amministrazione la previsione almeno della soglia minima di sufficienza per il superamento del test preliminare, al fine di garantire la *par condicio* dei candidati nonché il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'agire amministrativo.

Circa il *fumus boni iuris*, che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame, si è ampiamente dedotto.

Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come, nel caso di specie, il *modus operandi* della p.a., anche con riguardo ai principi costituzionali e comunitari, arreca ai ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto gli stessi vengono ostacolati nel conseguire la specializzazione sul sostegno quand'anche esiste un reale fabbisogno di personale docente. L'aspirazione dei ricorrenti sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a loro favorevole sopraggiungesse a conclusione del corso di formazione e sarebbe, quindi, a quel punto *inutiliter data*, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale.

### **P.Q.M.**

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa concessione di idonea misura cautelare, voglia annullare, *in parte qua*, i provvedimenti impugnati, in quanto illegittimi e ingiusti per le suesposte motivazioni, con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

*Salvis iuribus.*

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Mario Chieffallo dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento del contributo unificato, ridotto alla metà, per l'importo di € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) decreto MIUR impugnato n. 92 del 08.02.2019;
- 2) decreto MIUR impugnato del 21.02.2019;
- 3) decreto MIUR n. 249/2010;
- 4) decreto MIUR del 30.09.2011 (decreto sostegno);
- 5) documentazione/autocertificazione inerente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

S. Mango d'Aquino, lì 04.04.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-